



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Settore Fiscalità e compliance delle
persone fisiche
Ufficio Consulenza imposte dirette

Al Ministero dell'Interno
Dip. Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl.
e Difesa Civile
Piazza del Viminale, n. 1

00184 Roma

pec: dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it
rif.trattamentoeconomicoaccessorio@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: *Interpello n. 956-388/2019
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212
Indennità percepita dal personale sommozzatore dei Vigili
del Fuoco - Articolo 51, comma 6, del TUIR*

QUESITO

Il dicastero istante rappresenta che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito dei ruoli professionali di cui alle disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005 e ss. mm., dispone di personale specialista.

In particolare, l'articolo 45 del d.P.R. n. 64 del 2012 prevede che le attività di soccorso tecnico specialistico sono espletate da elicotteristi, sommozzatori, nautici ai quali, per l'esercizio delle funzioni specialistiche, è attribuita una specifica indennità sulla base di quanto previsto dalle relative norme legislative e contrattuali, come di seguito indicato.

Nello specifico, al personale nautico spetta l'indennità prevista dall'articolo 23 del CCNL per il comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 2002/2005 del 26 maggio 2004 che prevede: "1. A

decorrere dal 1 gennaio 2003 è istituita, per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni di barca, motoristi navali e comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un'indennità, i cui criteri, modalità di corresponsione e misura sono definiti in contrattazione integrativa. 2. Resta confermato quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del CCNL del 24 maggio 2000. 3. Le indennità previste per il personale elicotterista, sommozzatore e nautico non sono cumulabili tra di loro.".

Analogamente, al personale elicotterista - le cui attività rientrano anch'esse nell'ambito delle specialità del CNVVF - spetta l'indennità prevista dall'articolo 104, comma 1, del d.P.R. n. 269 del 1987.

Il regime fiscale di riferimento per entrambe le suddette indennità, per i nautici e per gli elicotteristi, è quello previsto dall'articolo 51, comma 6, del TUIR, in forza del quale detti emolumenti concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Per quanto riguarda il personale sommozzatore dei Vigili dei Fuoco, l'attribuzione delle relativa indennità è regolata dall'articolo 104, comma 2, del d.P.R. n. 269 del 1987 che specificamente prevede per gli operatori subacquei in servizio presso i rispettivi nuclei, la corresponsione, in sostituzione della indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di una indennità mensile di L. 1.700.000 annue.

Premesso quanto sopra, il regime fiscale relativo alla liquidazione delle suddette indennità finora applicato da questa Amministrazione, sulla base della disposizioni ordinarie vigenti sino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 127 del 2018, si differenzia in quanto, l'indennità di volo (di cui articolo 104, comma 1, d.P.R. n. 269 del 1987) e di navigazione (art. 23 CCNL del 26 maggio 2004) concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50%; per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità di immersione per i sommozzatori (articolo 104, comma 2, d.P.R. n. 269 del 1987) attualmente questa Amministrazione

considera tutta l'indennità percepita dal sommozzatore, interamente concorrente al reddito e, pertanto, assoggettata per intero al regime fiscale.

Ad avviso della scrivente, tuttavia, ai fini della possibile applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 51, comma 6, del TUIR all'indennità dei sommozzatori, il quadro normativo e quello di effettivo impiego operativo di detto personale appare sostanzialmente mutato proprio in virtù di specifiche disposizioni recate dai più volte citati provvedimenti di riordino delle carriere di cui ai richiamati decreti nn. 97 del 2017 e 127 del 2018.

Infatti, dalla lettura dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 217 del 2005, come novellato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2018, emerge che: *“Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati;”*.

Alla luce, pertanto, del nuovo quadro normativo che si è di recente delineato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97... decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .. al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217..”*, si chiede a codesta Agenzia delle Entrate il parere circa la possibilità di estendere il beneficio dell'assoggettamento dell'indennità dei sommozzatori al regime di cui all'articolo 51, comma 6, del TUIR, considerato che, in punto di diritto e sul piano fattuale, il personale sommozzatore per svolgere la propria attività (per la quale è previsto un apposito brevetto e/o essere in regola con l'abilitazione specialistica), fa comunque parte di un equipaggio imbarcato su di un mezzo aereo o navale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Non è prospettata alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 51, comma 6 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR), in deroga al principio di onnicomprensività sancito dal primo comma del medesimo articolo, in applicazione del quale tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente, prevede, tra l'altro, che "*... le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo... le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.*".

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che la previsione della riduzione della base imponibile delle citate indennità riguarda non soltanto quelle già esonerate in base all'art. 6 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 131, ma tutte le indennità di navigazione e volo previste da legge o da contratto collettivo (cfr, tra l'altro, la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 1997, e la risoluzione n. 11/E del 2008).

È stato inoltre evidenziato che il particolare regime di favore riconosciuto alle indennità di volo e di navigazione è applicabile solo in relazione a quelle maggiorazioni che premiano l'effettivo imbarco con lo svolgimento delle funzioni connesse, mentre rimane escluso per quelle indennità corrisposte in ragione del solo *status* di lavoratore dipendente.

Invero, le ragioni sottese alla parziale imponibilità di tali emolumenti sono da ricercarsi nella duplice finalità che tali indennità perseguono, ovvero retributiva e risarcitoria insieme.

In sostanza, con la corresponsione di tali indennità si intende dare ristoro a quei lavoratori che si trovano in una particolare condizione di disagio, in relazione anche al rischio che accompagna tali trasferte. L'elemento risarcitorio che

caratterizza tali indennità presuppone che la loro percezione sia necessariamente legata all'effettiva prestazione del servizio sui mezzi atti alla navigazione o al volo.

Per quanto concerne la fattispecie prospettata, si rileva preliminarmente che l'articolo 1 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 prevede che *“Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unità tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale....”*.

Inoltre i successivi articoli 2 e 3 prevedono che *“L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A.*

Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce. ... Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unità tabella C.

Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.”

In ragione delle disposizioni riportate, si rileva che l'**indennità di rischio** è corrisposta non in ragione dello *status* di dipendente, ma in relazione all'effettiva attività lavorativa svolta e, conseguentemente, ad avviso della scrivente, rientra nell'ambito di applicazione del regime di favore previsto dal citato articolo 51, comma 6, del TUIR che, come precisato, prevede la parziale imponibilità di tali emolumenti.

In luogo della citata indennità giornaliera di rischio, come detto, l'articolo 104, comma 2, del d.P.R. n. 269 del 1987 riconosce "*un'indennità mensile di lire 1.700.000 annue*".

Al riguardo, si ritiene che quest'ultima indennità, essendo sostitutiva dell'indennità di rischio, nonché prevista per legge, debba godere del medesimo trattamento fiscale riservato all'indennità prevista dal citato articolo 1 del d.P.R. n. 146 del 1975 ovvero concorrere, ai sensi dell'art. 51, comma 6 del TUIR, a formare il reddito nella misura del 50 per cento del suo ammontare, a nulla rilevando le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 2018 che involgono aspetti che non hanno riflessi sui presupposti posti a base dell'erogazione delle indennità in esame, che non sono stati oggetto di modifica da parte del decreto legislativo da ultimo citato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello
Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO II – ORDINAMENTI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE

Allegati vari

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Regionali e Interregionali VVF

LORO SEDI

Oggetto: Detassazione indennità di immersione del personale sommozzatore dei Vigili del fuoco – Rimborso agli aventi diritto della maggiore Irpef trattenuta.

Al personale sommozzatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è attribuita l'indennità di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 269/1987, emolumento al quale, sulla base di specifico Interpello dell'Agenzia delle Entrate, è stato riconosciuto il favorevole regime fiscale previsto dall'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 per le indennità di navigazione e di volo.

A seguito del suddetto Interpello, com'è noto, si è già provveduto, a decorrere dalla mensilità di agosto 2019, alla corretta determinazione dell'imponibile Irpef di tale emolumento (nella misura del 50 per cento), determinando conseguentemente per quei dipendenti l'insorgere di un credito fiscale per la maggiore imposta trattenuta nelle precedenti mensilità.

Per quanto riguarda il rimborso delle maggiori trattenute, i competenti Uffici del MEF-NoiPA hanno manifestato la loro possibilità di rettificare direttamente la quota imponibile dell'indennità di immersione corrisposta nel 2019, non potendo invece intervenire per quelle relative all'anno d'imposta 2018.

Per gli emolumenti corrisposti nell'anno 2019 la citata Amministrazione procederà quindi al riconoscimento del conguaglio irpef spettante (con accredito nel cedolino del mese di agosto) e ad emettere le nuove versioni della CU2020 sintetiche, che saranno a breve disponibili al personale amministrato nell'Area del portale NoiPA a loro riservata (le CU saranno trasmesse al termine dell'anno fiscale all'Agenzia delle Entrate, ma non concorreranno a variare quanto già presente nella dichiarazione mod.730 precompilato).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO II – ORDINAMENTI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE

Le nuove CU2020 dovranno essere utilizzate dai dipendenti interessati come esplicitato nell'allegato prospetto.


Al fine di consentire, invece, il recupero degli importi Irpef trattenuti in eccesso relativamente all'anno d'imposta 2018, si prega di voler consegnare l'allegata documentazione al personale interessato al pagamento di tali compensi affinché possa produrre all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente - in base alla residenza fiscale - istanza di rimborso della predetta trattenuta ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Si ricorda che l'istanza di rimborso delle imposte versate in eccesso può essere presentata all'Amministrazione finanziaria entro 48 mesi dalla data del versamento delle trattenute Irpef (aprile 2018).

Non disponendo della situazione aggiornata delle sedi di servizio del personale interessato al recupero, si trasmettono gli attestati di tutto il predetto personale, con preghiera di estrapolare quelli relativi ai dipendenti in servizio negli uffici periferici di rispettivo riferimento.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

IL CAPO UFFICIO STAFF
Amati



Firmato digitalmente da:
ROBERTO AMATI
Ministero dell'Interno
Firmato il 13/07/2020 12:05
Seriale Certificato: 9804
Valido dal 28/04/2020 al 29/04/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA